Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 16 febbraio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di. BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Puglia

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **986.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 57, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio, è modificato nel senso che l'insegnamento di lingua russa diventa biennale.

L'art. 67, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche, è modificato nel senso che l'insegnamento di lingua russa diventa biennale.

L'art. 68, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, è modificato nel senso che l'insegnamento di lingua russa diventa biennale.

L'art. 97, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che gli insegnamenti di rieducazione funzionale e riabilitazione e di terapia fisica mutano rispettivamente la denominazione in quella di rieducazione funzionale dell'apparato locomotore e di terapia fisica e riabilitazione.

Art. 320, il primo comma dell'art. 320, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in fisica, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla scuola vengono ammessi i laureati in fisica, matematica, matematica e fisica, astronomia, chimica e ingegneria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1977
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta l'opportunità di apportare la rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 1030, relativo all'inclusione e soppressione di insegnamenti complementari nei corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 64, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, è rettificato nel senso che, per l'indirizzo applicativo, l'insegnamento complementare di complementi di algebra del 2° gruppo sostituisce l'insegnamento complementare di teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici (2° gruppo) che è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1977
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1977, n. 25.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 25. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Edoardo Calderini in favore dei Mutilatini don Gnocchi Santa Maria alla Rotonda Inverigo (Como) con testamento olografo 13 ottobre 1969, pubblicato a rogito del notaio dott. Alessandro Canali in data 2 ottobre 1971, n. 41941 di repertorio, n. 20587 di raccolta, registrato a Monza il 4 ottobre 1971 con il n. 5003, vol. 230, consistente nella somma di L. 1.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1977
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976.

Sostituzione di due componenti la commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della predetta commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1975, registro n. 35 Finanze, foglio n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1975, con il quale il dott. Ugo Cuocolo, dirigente superiore a riposo dell'Amministrazione finanziaria centrale, è stato nominato — con altri — componente della suddetta commissione;

Vista la nota n. 832/P del 1° ottobre 1976, con la quale la commissione tributaria centrale ha comunicato che il dott. Cuocolo ha rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni dall'incarico;

Vista l'istanza del 24 luglio 1976, con la quale il dott. Pietro Torre, dirigente generale dell'Amministrazione finanziaria centrale — collocato a riposo dal 1° agosto 1976 — ha chiesto di essere nominato componente della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto ministeriale in pari data, con il quale il dott. Salvatore Vellante — dirigente superiore dell'Amministrazione finanziaria centrale — è stato, a domanda, messo fuori ruolo, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto del Presidente della Repubblica non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti della commissione tributaria centrale:

Torre dott. Pietro, dirigente generale a riposo dell'Amministrazione finanziaria centrale, in sostituzione del dott. Ugo Cuocolo;

Vellante dott. Salvatore, dirigente superiore dell'Amministrazione finanziaria centrale fuori ruolo.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1977
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 340

(1625)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1977.

Conferma di alcuni componenti il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Viste le designazioni dell'Avvocatura generale dello Stato e del Ministero dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. Giorgio Bellingeri e il dott. ing. Corrado Rota, dirigenti generali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'avv. Giovanni Gentile, vice avvocato generale dello Stato e il dott. ing. Mario Santopietro, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono confermati per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1977, consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base rispettivamente ai punti *b*), *e*), *f*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1977

LEONE

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1977
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 121

(1481)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1977.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. ing. Renato Proia, dirigente generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Aldo Bonforti, cessato dall'incarico per compimento del mandato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1977

LEONE

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1977
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 120

(1482)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1977.

Nomina di componenti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1976, con il quale — nel determinare la composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio decorrente dalla data del decreto stesso — è stata fatta riserva di nominare, con successivo provvedimento, l'esperto designato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di cui alla lettera g), n. 1, dell'art. 2 della suindicata legge n. 33;

Vista la designazione di tale esperto effettuata, per il tramite del Ministero del tesoro, dal predetto Comitato;

Viste le nomine intervenute ai sensi dell'art. 2, n. 3, lettera *g*) della citata legge n. 33;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Antigono Donati — designato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio 1976-1981.

Art. 2.

Fanno parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per detto quinquennio, i signori:

1) Ardigò prof. Achille;
2) Bignardi prof. Agostino;
3) Cuomo prof. Giuseppe;
4) De Benedictis prof. Michele:
5) Giugni prof. Luigi;
6) Parravicini prof. Giannino;
7) Pedone prof. Antonio;
8) Ravaioli avv. Domenico,

nominati ai sensi dell'art. 2, lettera *g*) n. 3 della legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 306

(1546)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 agosto 1971 concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, ovina e caprina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il rifinanziamento delle predette leggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personale ed uffici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, concernente norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, concernente adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1970 che reca modifiche ai predetti decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1971 recante modifiche ai decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 giugno 1968, 4 giugno 1968;

Considerata la necessità di elevare la misura di una parte dei compensi prescritti dal predetto decreto ministeriale 9 agosto 1971, tenendo conto dell'accresciuto costo delle operazioni profilattiche svolte dai veterinari operatori;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 9 agosto 1971, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni di cui all'art. 29 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, od ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 50;

3) per ogni capo sottoposto a controllo L. 250;

4) per ogni allevamento sottoposto a controllo L. 2600.

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 % qualora l'ufficio del veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonchè i corrispondenti organi delle regioni a statuto ordinario e speciali istituiti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, 28 marzo 1975, n. 474, 22 maggio 1975, n. 480 e 25 novembre 1975, n. 902, citati in premessa, pongano a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono onnicomprensivi e comprendono, per ciascun animale od allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento, a decorrere da quelli relativi al 1976, le eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dagli uffici e dagli organi sopra citati sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dagli uffici e organi sopra citati in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi ».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale 9 agosto 1971, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« In particolare, sono a carico del Ministero della sanità le spese per i seguenti interventi presso gli allevamenti:

a) le operazioni di risanamento e di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dall'ufficio veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonchè dai corrispondenti organi delle regioni a statuto ordinario e speciale istituiti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, 28 marzo 1975, n. 474, 22 maggio 1975, n. 480 e 25 novembre 1975, n. 902, citati in premessa, ai fini del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comportano, per ciascun animale:

1) il prelevamento di campioni di sangue, di latte e di materiale patologico necessari per gli accertamenti di laboratorio;

2) la eventuale applicazione di contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

3) la compilazione completa della scheda di stalla;

4) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione eventualmente richiesti dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Sono inoltre a carico del Ministero della sanità le spese relative alla fornitura del Buck 19 o di altri vaccini antibrucellari, nei casi previsti dagli articoli 12 e 19 di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi dell'art. 5 di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1968, ad eseguire le operazioni di cui sopra, o ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto il seguente compenso:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 50;

3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di latte L. 150;

4) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 300;

5) per ogni capo vaccinato e marcato L. 300;

6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 1300.

Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento della brucellosi siano effettuate contemporaneamente ai controlli per la profilassi ed il risanamento dalla tubercolosi bovina, non sarà corrisposto il compenso per ogni allevamento controllato di cui al precedente comma, punto 6).

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonchè i corrispondenti organi delle regioni a statuto ordinario e speciale istituiti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, 22 maggio 1975, n. 480 e 25 novembre 1975, n. 902, pongano a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono onnicomprensivi e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento, a decorrere da quelli relativi al 1976, le eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi.

Art. 3.

L'art. 5 del decreto ministeriale 9 agosto 1971, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui le operazioni di risanamento siano rese obbligatorie, sono poste a carico del Ministero della sanità le spese per i seguenti interventi presso gli allevamenti:

a) le operazioni di risanamento e di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dall'ufficio veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonchè dai corrispondenti organi delle regioni a statuto ordinario e speciale istituiti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, 28 marzo 1975, n. 474, 22 maggio 1975, n. 480 e 25 novembre 1975, n. 902, citati in premessa, ai fini del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi ovina e caprina.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comportano per ciascun animale:

1) la prova allergica o il prelevamento di campioni di sangue e di materiale patologico necessari per gli accertamenti diagnostici o l'eventuale trattamento immunizzante;

2) la eventuale applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

3) la compilazione completa della scheda di allevamento;

4) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione eventualmente richiesti dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi dell'art. 6 di cui al decreto ministeriale 4 giugno 1968, ad eseguire le operazioni di cui sopra, o ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto il seguente compenso:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 50;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 25;

3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 100;

4) per ogni capo controllato con la prova allergica L. 100;

5) per ogni capo vaccinato e marcato con la sigla R. 1 L. 200;

6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto al controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 1300.

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonchè i corrispondenti organi delle regioni a statuto ordinario e speciale istituiti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1975, n. 4, 28 marzo 1975, n. 474, 22 maggio 1975, n. 480, 25 novembre 1975, n. 902, pongano a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono onnicomprensivi e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento a decorrere da quelli relativi al 1976, le eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto, e vengono liquidati dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti, ed entra in vigore immediatamente.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1977
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 228

(1639)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti previsti dalle leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124. Modificazioni al decreto ministeriale 14 giugno 1968.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla precedente legge;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il rifinanziamento delle predette leggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personale ed uffici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, concernente norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, concernente adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968, concernente le norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Considerata la necessità di modificare alcune norme del decreto ministeriale 14 giugno 1968 e sostituire la tabella prevista dall'art. 2 del predetto decreto;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 giugno 1968 è sostituito dai seguenti:

« La misura dell'indennità spettante ai proprietari dei bovini infetti abbattuti dal 27 febbraio 1968 al 6 maggio 1976 in applicazione delle leggi 9 giugno 1964,

n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42, è stabilita sulla base della tabella 1 allegata al presente decreto, dal veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonchè dai corrispondenti organi delle regioni a statuto ordinario e speciale ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, 28 marzo 1975, n. 474, 22 maggio 1975, n. 480 e 25 novembre 1975, n. 902, citati in premessa.

La misura dell'indennità, spettante ai proprietari dei bovini e dei bufalini infetti abbattuti dal 7 maggio 1976, in applicazione delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124, è stabilita, sulla base della tabella 2 allegata al presente decreto dal veterinario provinciale nonchè dai corrispondenti organi citati nel precedente comma ».

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1968 sono sostituiti dai seguenti:

« Inoltre, nel predetto attestato deve figurare la categoria di ogni singolo bovino giusta la classificazione nazionale dei bovini da macello prevista dalla circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953 e di ciascun animale bufalino giusta la classificazione di cui all'allegata tabella.

Per ottenere l'indennità di abbattimento aumentata del 100% di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1972, n. 42, gli interessati dovranno produrre un atto di notorietà od una dichiarazione sostitutiva, redatti a termine di legge, dai quali risulti che essi sono proprietari di una quantità di bestiame bovino e bufalino non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono stati identificati gli animali infetti ».

Art. 3.

All'art. 5 del decreto ministeriale 14 giugno 1968 è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre detta indennità viene corrisposta per i bovini e per i bufalini abbattuti a decorrere dal 7 maggio 1976 in applicazione della legge 31 marzo 1976, n. 124 ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1977
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 227

TABELLA 1

INDENNITA' SPETTANTE AI PROPRIETARI DEI BOVINI INFETTI ABBATTUTI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 23 GENNAIO 1968, N. 33.

CATEGORIA	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:		
maschio e femmina	20.000	18.000
Vitellone:		
maschio	—	18.000
femmina	40.000	36.000
(elevata a L. 20.000 per i vitelloni maschi delle seguenti razze: Chianina, Marchigiana, Piemontese, Romagnola e loro derivàte)		
Manzo:		
maschio	—	18.000
femmina	55.000	49.500
Bue	—	18.000
Vacca:		
di età non superiore a 8 anni	60.000	54.000
di età superiore a 8 anni	50.000	45.000
Toro	20.000	18.000

Nel caso di proprietà non superiore ai dieci capi bovini, le indennità indicate sono aumentate del 20 % per gli animali abbattuti dal 27 febbraio 1968 al 30 marzo 1972.

Le stesse indennità sono aumentate del 100 % per gli animali abbattuti a decorrere dal 31 marzo 1972.

TABELLA 2

INDENNITA' SPETTANTE AI PROPRIETARI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA E BUFALINA INFETTI ED ABBATTUTI IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI 23 GENNAIO 1968, N. 33, 1° MARZO 1972, N. 42 E 31 MARZO 1976, N. 124.

BOVINI E BUFALINI

CATEGORIA	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:		
maschio e femmina	26.600	24.000
Vitellone:		
maschio	—	24.000
femmina	53.300	48.000
(elevata a L. 26.600 per i vitelloni maschi delle seguenti razze: Chianina, Marchigiana, Piemontese, Romagnola e loro derivati)		
Manzo:		
maschio	—	24.000
femmina	73.300	66.000
Bue	—	24.000
Vacca:		
di età non superiore a 8 anni	80.000	72.000
di età superiore a 8 anni	66.600	60.000
Toro	26.600	24.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello prevista dalla circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

Nel caso di proprietà non superiore a 10 capi bovini o bufalini, le indennità sopra indicate sono aumentate del 100 per cento.

(1638)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Standard, in Milano, stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ideal Standard, con sede legale in Milano, stabilimento di Brescia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Standard, con sede legale in Milano, stabilimento di Brescia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1491)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre estratti opoterapici nell'officina della ditta Istituto galenico e chimico biologico Gentili, in Pisa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 202 in data 18 maggio 1955 la ditta Istituto galenico e chimico biologico Gentili fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Mazzini, 48, estratti opoterapici;

Vista la lettera in data 3 giugno 1974, con la quale la ditta rinuncia all'autorizzazione di cui sopra;

Visto l'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 1 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto galenico e chimico biologico Gentili l'autorizzazione a produrre estratti opoterapici nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Mazzini, 48, concessa con decreto ACIS n. 202 del 18 maggio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1977.

Agevolazioni in materia di tassa di circolazione a favore degli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di merci importati temporaneamente da Israele.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro per le finanze di concedere esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Ritenuto che tra l'Italia e Israele sussiste la reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporto di merci;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, appartenenti a persone residenti stabilmente in Israele, possono circolare in Italia previo pagamento della tassa di circolazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, in ragione di 1/36 della tassa annuale, per ogni dieci giorni, o frazione, di permanenza in Italia.

Roma, addì 22 gennaio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rocca di Mezzo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale dell'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 dicembre 1975, ha incluso nell'elenco delle

località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica sita nel comune di Rocca di Mezzo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un altipiano, coperto da un manto verde particolarmente ricco e circondato ai margini da pendici boscose, si incunea verso il massiccio del Velino, costituendo la base sia di accesso che di contemplazione dell'intero complesso; esso è apertissimo a tutte le vedute e si riconnette ad un gruppo di sistemi di grande importanza paesistica già attualmente sottoposto a vincolo;

Decreta:

La zona — come sotto specificata — sita nel territorio del comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dalla località « Caporitorto » sul confine tra il territorio di Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo ed ai limiti della zona precedentemente vincolata con verbale n. 20 del 13 febbraio 1974, si segue verso ovest il limite del territorio comunale che sulla linea di cresta (passando per Colle del Nibbio, Punta dell'Azzocchio, Cimata di Puzzillo) delimita l'altipiano di « Piani di Pezza »; e girando in direzione opposta continua, sempre seguendo il limite del territorio comunale, e passando per Colle dell'Orso, Capo di Pezza e Costa di Cerasoli raggiunge alle pendici del M. Cannelle il limite della zona precedentemente vincolata nella deliberazione già menzionata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali dell'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila curerà che il comune di Rocca di Mezzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Verbale n. 24

Oggi tredici dicembre millenovecentosettantacinque, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, castello cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia dell'Aquila, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico nel comune di Rocca di Mezzo.

(*Omissis*).

Il presidente illustra la proposta di sottoporre a vincolo una zona di elevato interesse paesistico.

Il presidente propone che a completamento del vincolo già deliberato sia inclusa nella tutela la zona dei « Piani di Pezza », rispetto alla quale lo stesso comune ha sollecitato l'adozione del provvedimento di tutela.

Il sindaco dichiara di acconsentire sulla proposta e sulla delimitazione della zona che peraltro segue il limite del territorio comunale.

All'unanimità la commissione propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata:

a partire da località « Caporitorto » sul confine tra il territorio di Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo ed ai limiti della zona precedentemente vincolata con verbale n. 20 del 13 febbraio 1974, si segue verso ovest il limite del territorio comunale che sulla linea di cresta (passando per Colle del Nibbio, Punta dell'Azzocchio, Cimata di Puzzillo) delimita l'altipiano di « Piani di Pezza »; e girando in direzione opposta continua, sempre seguendo il limite del territorio comunale, e passando per Colle dell'Orso, Capo di Pezza e Costa di Cerasoli raggiunge alle pendici del M. Cannelle il limite della zona precedentemente vincolata nella deliberazione già menzionata.

(*Omissis*).

(1455)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze;

Viste le dimissioni del dott. Fiorenzo Michelozzi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

Vista la nota n. 15602 del 13 dicembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il comm. Mario Seracini in sostituzione del dott. Fiorenzo Michelozzi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il comm. Mario Seracini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del dott. Fiorenzo Michelozzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1451)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Massa Carrara;

Viste le dimissioni del rag. Mario Trombacchi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 9863 del 22 dicembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il comm. Laerte Barattini in sostituzione del rag. Mario Trombacchi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il comm. Laerte Barattini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie di Massa Carrara in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del rag. Mario Trombacchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1452)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1977.

Autorizzazione all'ufficio di sanità marittima di Ravenna a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie, compresa quella contro la febbre gialla.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, con il quale gli uffici sanitari vengono autorizzati a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'ufficio di sanità marittima di Ravenna l'autorizzazione a praticare le sopradette vaccinazioni ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero;

Decreta:

L'ufficio di sanità marittima di Ravenna è autorizzato a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale, compresa quella contro la febbre gialla.

Roma, addì 31 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1488)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 giugno 1976 concernente il contributo straordinario a favore delle imprese di pesca professionale marittima in applicazione dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2 e della legge 23 dicembre 1975, n. 699.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 gennaio 1974, n. 2;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 699;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 54;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1976, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 201;

Tenuto conto delle comunicazioni pervenute dalle capitanerie di porto ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 24 giugno 1976 sopraindicato, relativo al fabbisogno occorrente per la corresponsione del contributo straordinario disposto dalla sopracitata legge numero 699/1975, il cui ammontare supera lo stanziamento stabilito dalla legge stessa;

Considerato che i pagamenti dovuti in relazione alle richieste, ammontanti complessivamente a lire 6.171.546.260, debbono ridursi allo stanziamento di L. 6.000.000.000;

Sentito, nella seduta del 3 febbraio 1977, il comitato di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nominato con decreto ministeriale 25 agosto 1968, integrato ai sensi dell'art. 5 della legge 14 maggio 1976, n. 389 e, per la specifica esigenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2;

Decreta:

Il contributo straordinario spettante per l'anno 1975 commisurato alle miglia percorse in attività di pesca professionale marittima stabilito dalle leggi indicate alle premesse e determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 giugno 1976 sopracitato è ridotto del 2 % (due per cento).

La predetta riduzione è applicata rettificando opportunamente le note di liquidazione già predisposte, per ogni singola unità, dalle capitanerie di porto prima della detrazione della ritenuta erariale d'acconto di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (kg × n. i. — 2 %).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: Rosa

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1977
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 130

(1550)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1977.

Nomina di un componente effettivo nel comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1967, con il quale, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato decreto-legge n. 80, è stato costituito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, chiamandone a far parte, tra gli altri, il dott. Girolamo Gianni, in rappresentanza degli industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli;

Considerato che il predetto dott. Girolamo Gianni ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12088/77 del 17 gennaio 1977, con la quale il dott. Francesco Massa è stato designato quale componente effettivo del sopracitato comitato, in rappresentanza della predetta categoria degli industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli, in sostituzione del dott. Girolamo Gianni;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Francesco Massa è nominato componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, in sostituzione del dott. Girolamo Gianni.

Roma, addì 7 febbraio 1977

Il Ministro: Marcora

(1541)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicati

Con decisione 8-9 febbraio 1977, n. 1, dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati è stato respinto il ricorso proposto dall'on. Giorgio Almirante, nella qualità di segretario nazionale del M.S.I. - Destra nazionale e dall'on. Alfredo Pazzaglia, nella qualità di presidente del gruppo parlamentare M.S.I. - Destra nazionale, avverso il piano di ripartizione 25 gennaio 1977 del contributo ex art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

(1648)

Con decisione 8-9 febbraio 1977, n. 2, dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati è stato respinto il ricorso proposto dall'on. Albo Bozzi, nella qualità di Presidente del Gruppo parlamentare liberale della Camera dei deputati, avverso il piano di ripartizione 25 gennaio 1977 del contributo ex art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

(1649)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale « Corona » e a contrassegnare i recipienti con stampati accessori.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, n. 1597, la ditta Flaminio Reali e figli, in Calci (Pisa), via delle Sorgenti, 15, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale nazionale naturale denominata « Corona », di cui ai decreti ministeriali 20 maggio 1959, n. 697, 12 febbraio 1966, n. 856 e 14 dicembre 1972, n. 1331, i risultati delle analisi chimica e chimico-fisica aggiornati.

La stessa società è stata altresì autorizzata a riportare sulle etichette l'indirizzo della propria sede legale e a contrassegnare i recipienti con bollini di spalla.

Al suddetto decreto n. 1557 sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini.

(1311)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento al consorzio interregionale di bonifica montana del Pollino, in Mormanno, dell'idoneità ad esercitare le funzioni consortili di bonifica montana sull'intero comprensorio di bonifica montana del Medio Agri e Sinni ed Alto Sinni e Mercure.

Con decreto interministeriale 31 gennaio 1977, n. 102, è stata riconosciuta, al consorzio interregionale di bonifica montana del Pollino, in Mormanno (Cosenza), l'idoneità ad esercitare le funzioni consortili di bonifica montana sull'intero comprensorio di bonifica montana del Medio Agri e Sinni ed Alto Sinni e Mercure, esteso per Ha 196.122 — esattamente Ha 190.255 — nelle provincie di Potenza e Matera; è revocato il decreto interministeriale 13 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1962, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 161, con il quale veniva riconosciuta all'Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in Bari, l'idoneità ad esercitare le funzioni di consorzio di bonifica montana del Medio Agri e Sinni ed Alto Sinni e Mercure su una superficie dichiarata di circa Ha 196.122, ma risultata esattamente di Ha 190.255, ricadente nelle provincie di Potenza e Matera.

In forza della presente integrazione territoriale viene riconosciuta la funzione di consorzio interregionale di bonifica montana al consorzio di bonifica montana del Pollino, con sede in Mormanno (Cosenza), su un territorio dell'estensione di Ha 253.939, di cui Ha 190.255 in Lucania ed Ha 63.684 in Calabria.

(1396)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni generali per la conclusione dei contratti di magazzinaggio privato dei vini da tavola, del mosto di uve e del mosto di uve concentrato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti della Comunità economica europea nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, modificato con regolamento (CEE) n. 1160/76 del 17 maggio 1976, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare gli articoli 5 e 6 contenenti disposizioni sulla concessione di aiuti al magazzinaggio privato del vino da tavola, del mosto di uva e del mosto di uva concentrato, in base a contratti stipulati tra il produttore proprietario dei prodotti e l'organismo di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 2015/76 del 13 agosto 1976, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uva ed il mosto di uva concentrato;

Ritenuta la necessità di adeguare le condizioni e procedure generali di conclusione e di controllo dei contratti di magazzinaggio privato dei suddetti prodotti alle disposizioni dei citati regolamenti (CEE) n. 1160/76 e n. 2015/76, da osservarsi nelle ipotesi di concessione di aiuti da parte della Comunità economica europea;

Nell'adunanza del 27 gennaio 1977;

Ha deliberato:

Art. 1.

Quando venga disposta dalla Comunità economica europea la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di prodotti vinicoli (vino da tavola, mosto di uve e mosto di uve concentrato) di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 816/70, modificato con regolamento (CEE) n. 1160/76, per la conclusione dei contratti di magazzinaggio e relative modificazioni, debbono osservarsi, in esecuzione delle modalità di applicazione stabilite con regolamento (CEE) n. 2015/76, le condizioni e procedure stabilite con la presente deliberazione.

Art. 2.

L'A.I.M.A. conclude contratti di magazzinaggio soltanto con produttori singoli o con gruppi di produttori che si trovino nelle condizioni richieste all'art. 2 del regolamento (CEE) numero 2015/76 e per prodotti allo stato sfuso, di qualità sana, leale e mercantile e per quantitativi non inferiori a ettolitri 100 per il vino e ad ettolitri 50 per i mosti e i mosti concentrati, immagazzinati nel territorio italiano.

Art. 3.

Il produttore singolo, persona fisica o persona giuridica, o il gruppo di produttori, non costituente persona giuridica, che intende concludere con l'A.I.M.A. un contratto di magazzinaggio per determinati quantitativi dei prodotti indicati all'art. 1 per i quali sia stata disposta la concessione di aiuti, deve rivolgere istanza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio cui le regioni abbiano affidato le relative funzioni per ottenere che venga previamente e al più presto verificata la presenza, nel luogo di deposito, della quantità e qualità di prodotto per cui intende concludere il contratto di magazzinaggio.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e cognome e residenza del produttore o dei produttori interessati;

b) luogo di magazzinaggio del prodotto;

c) natura e quantità, espressa in ettolitri, del prodotto;

d) numero, estremi di identificazione e contenuto dei recipienti;

e) la richiesta di verifica, con sopralluogo, ai fini della conclusione di contratto di magazzinaggio privato con l'A.I.M.A.

Detta istanza deve essere altresì corredata del certificato o bollettino di analisi della quantità di prodotto cui è riferita l'istanza stessa, rilasciato dall'istituto o laboratorio di analisi competente per territorio, tra quelli compresi nell'elenco allegato *A* alla presente deliberazione, di data inferiore ad un mese rispetto a quella di spedizione postale o di presentazione dell'istanza e nel quale devono figurare i dati relativi al produttore interessato alla natura e quantità di prodotto e al numero di recipienti cui il campione si riferisce, al luogo di deposito del prodotto stesso, al colore (per tutti i prodotti), alla gradazione alcolometrica totale (per il vino), alla gradazione alcolometrica effettiva (per il vino), al tenore di acidità totale espresso in grammi/litro o in milliequivalente/litro (per il vino), al tenore di acidità volatile espresso in grammi/litro o in milliequivalente/litro (per il vino), al tenore di anidride solforosa totale espresso in milligrammi/litro (per tutti i prodotti), massa volumetrica (per il mosto e il mosto concentrato).

Art. 4.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio cui le regioni abbiano affidato le relative funzioni, che ha ricevuto l'istanza di cui al precedente art. 3, provvede senza indugio a verificare la corrispondenza ai dati dichiarati nell'istanza dell'ubicazione del magazzino di deposito, della quantità (espressa in ettolitri e, per il mosto ed il mosto concentrato, anche in massa volumetrica) e qualità di prodotto immagazzinata e del numero distintivo e del contenuto di ciascun recipiente in cui il prodotto è conservato, nonchè, per il vino, la circostanza che il prodotto ha subito almeno il primo travaso e che non è un prodotto a denominazione di origine controllata, redigendo apposita e dettagliata relazione sui risultati della verifica effettuata. La relazione deve essere redatta in tre copie delle quali due vengono consegnate al produttore interessato e una viene conservata agli atti dell'ispettorato.

Art. 5.

Qualora i risultati della verifica effettuata dall'ispettorato e quelli del bollettino di analisi siano tali da far ritenere che il prodotto, per quantità e qualità e condizionamento, rientri nelle condizioni di concessione dell'aiuto, il produttore è ammesso a formare apposito atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato *B* alla presente deliberazione e nel quale deve essere espressamente richiamato, per l'ammissione all'aiuto e per l'importo dell'aiuto stesso, il regolamento comunitario che ha disposto la concessione del beneficio per il prodotto dichiarato.

L'atto di sottomissione deve essere formato in quattro copie originali delle quali una resta presso il produttore interessato, una deve essere trasmessa all'ispettorato provinciale che ha eseguito la verifica sul luogo di magazzinaggio e due debbono essere trasmesse all'A.I.M.A.

Le due copie originali dell'atto di sottomissione destinate all'A.I.M.A. debbono essere trasmesse alla stessa nella sua sede di Roma, via Palestro, 81, con lettera raccomandata firmata dallo stesso produttore interessato, unitamente ai seguenti documenti:

a) copia originale del certificato o bollettino di analisi del prodotto;

b) copia dell'istanza di verifica presentata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio cui la regione abbia affidato le relative funzioni;

c) copia del verbale di controllo rilasciato da detto ispettorato od ufficio regionale che ha eseguito la verifica;

d) per i produttori che sono persone giuridiche od enti associative, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè copia autenticata del provvedimento o delibera dell'organo competente, a norma di statuto, con cui è stata autorizzata la conclusione del contratto di magazzinaggio.

I documenti di cui al precedente punto *d*) possono essere sostituiti dal certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato l'atto di sottomissione, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Per i gruppi di produttori che sono società di fatto iscritte presso la camera di commercio, deve essere trasmesso anche il relativo certificato d'iscrizione di data non anteriore a tre mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Art. 6.

L'atto di sottomissione tiene luogo di contratto di magazzinaggio, con effetto di decorrenza del periodo di durata del magazzinaggio dalla data di sottoscrizione, qualora ne sia stata trasmessa copia all'A.I.M.A., con i documenti prescritti al precedente art. 5 ed all'ispettorato provinciale dell'agricoltura con lettera raccomandata spedita entro il termine di cinque giorni dalla data di sottoscrizione, salva l'inefficacia dell'atto stesso per inesistenza o per sopravvenuta cessazione di taluna delle condizioni richieste.

Se il termine stabilito al precedente comma non è rispettato, l'atto di sottomissione perde efficacia e deve essere rinnovato se ne sussistono tuttora le condizioni di ammissibilità.

Art. 7.

Qualora alla scadenza del periodo contrattuale previsto nell'atto di sottomissione permangano le condizioni per la conclusione di contratti di magazzinaggio per lo stesso prodotto, il produttore, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CEE) n. 2015/76, può chiedere all'A.I.M.A. con domanda da spedire con plico raccomandato entro la data di scadenza, la convalida dell'atto di sottomissione per un nuovo periodo consecutivo e per lo stesso prodotto.

L'istanza di convalida del contratto per un nuovo periodo di magazzinaggio deve essere trasmessa per conoscenza anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di ubicazione del deposito.

Sull'istanza di convalida l'A.I.M.A. provvede con comunicazione scritta al richiedente, sulla base di relazione favorevole dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, attestante la ulteriore giacenza in deposito del prodotto immagazzinato.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ALLEGATO *A*

ISTITUTI E LABORATORI CHE RILASCIANO I CERTIFICATI DI ANALISI CHE DEBBONO ESSERE ALLEGATI ALLE RICHIESTE DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI MAGAZZINAGGIO PRIVATO PER VINI DA TAVOLA.

Piemonte:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria;
istituto sperimentale di enologia di Asti;
istituto tecnico agrario statale sperimentale per la viticoltura e l'enologia di Alba;
istituto per la nutrizione delle piante - Sezione di Torino;
laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Torino.

Lombardia:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova;
laboratorio dell'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università di Milano;
laboratorio di chimica agraria dell'Università di Milano;
laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Milano;
laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Como;
laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Chiasso.

Valle d'Aosta:

laboratorio di igiene e profilassi di Aosta.

Veneto:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo;
laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Verona;
laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Venezia;
istituto sperimentale di enologia di Conegliano Veneto;
laboratorio statale di chimica agraria di Conegliano Veneto;
laboratorio di analisi chimica della camera di commercio di: Treviso, Vicenza.

Trentino-Alto Adige:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Bolzano, Trento;
laboratorio di analisi e di ricerca dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige.

Friuli-Venezia Giulia:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone;
stazione chimico-agraria sperimentale di Udine;
laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Trieste;
laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Trieste - Istituto chimica agraria sperimentale di Gorizia.

Liguria:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Imperia, Savona, Genova, La Spezia;
ufficio enologico di Genova;
laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di: Genova, Savona

Emilia-Romagna:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì;
laboratorio governativo di chimica agraria presso l'istituto « A. Zanella » di Reggio Emilia;
istituto di industria agraria dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, in Piacenza;
istituto sperimentale agronomico di Modena;
istituto sperimentale per la frutticoltura di Forlì;
laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Bologna;
laboratorio di chimica agraria dell'Università di Bologna.

Toscana:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto;
laboratorio di analisi chimica della camera di commercio di Firenze;
laboratorio di chimica agraria di Siena;
laboratorio di chimica agraria presso l'istituto tecnico « Galilei » di Firenze;
laboratorio dell'istituto industrie agrarie dell'Università di Firenze;
laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Livorno;
istituto sperimentale per la viticoltura - Sezione di Arezzo;
laboratorio di chimica agraria dell'Università di Pisa.

Marche:

laboratorio dell'istituto agrario statale « C. Ulpiani » di Ascoli Piceno;
laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno;
istituto agrario statale di Fabriano.

Umbria:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Perugia, Terni;
laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università di Perugia.

Lazio:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone;
istituto sperimentale di enologia di Velletri;
istituto sperimentale per la nutrizione delle piante - Sezione di Roma;
laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette di Roma;
laboratorio di analisi chimica della camera di commercio di Roma.

Campania:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno;

laboratorio di chimica agraria dell'Università di Napoli in Portici;

istituto tecnico agrario « F. De Sanctis » specializzato per la viticoltura e l'enologia di Avellino;

laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Napoli;

laboratorio di analisi chimica della camera di commercio di Napoli.

Abruzzo e Molise:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso;

istituto sperimentale per l'eliotecnica di Pescara.

Puglie:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce;

istituto sperimentale di enologia di Barletta;

istituto sperimentale agronomico di Bari;

laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Bari;

istituto industrie agrarie dell'Università di Bari.

Sicilia:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa;

laboratorio di analisi chimica della camera di commercio di: Messina, Trapani;

laboratorio di chimica agraria annesso al vivaio di viti americane di Palermo;

laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di: Palermo, Catania;

stazione sperimentale per la granicoltura di Catania;

cantina sperimentale di: Milazzo, Noto;

ufficio enologico di Riposto;

istituto tecnico agrario statale « Filippo Eredia » specializzato per la viticoltura e l'enologia - Laboratorio chimico di Catania;

istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Marsala;

centro sperimentale dell'industria enologica di Marsala;

istituto regionale dell'industria enologica di Marsala;

istituto regionale della vite e del vino di Palermo - Laboratorio di: Palermo, Alcamo, Pachino e Partinico.

Basilicata:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi di: Potenza, Matera.

Calabria:

laboratorio di igiene e profilassi di: Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria.

Sardegna:

laboratorio di igiene e profilassi di: Sassari, Nuoro, Cagliari;

istituto tecnico agrario di Cagliari;

laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Cagliari.

ALLEGATO *B*

ATTO DI SOTTOMISSIONE

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro n. 81 - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . .
nato a . . . il . . .
residente a . . . via . . . . .
nella qualità di (2) . . . . .
dichiara che per la seguente quantità di . . .
di sua proprietà, allo stato sfuso, di qualità sana leale e mercantile, che ha subito il primo travaso, di cui si riproducono qui di seguito gli elementi caratteristici e d'individuazione del prodotto concordanti con i dati del bollettino di analisi e della relazione sul controllo eseguito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . . . in data . . . . ..

qualità del prodotto: . . . .;
(indicare vino o mosto di uve o mosto di uve concentrato)

tipo . . . .;
(limitatamente al vino da tavola)

luogo d'immagazzinamento: . . . .;

quantità: Hl . . . .;

recipienti n. . . . costituiti da . . . . . .
e contraddistinti con i numeri . . . . . . e aventi un contenuto di prodotto non inferiore a litri 50;

colore . . . .;

gradazione alcolometrica: totale . . . . .; effettiva . . . .;
(limitatamente al vino)

tenore di acidità: totale in g/l . . . . .; volatile in g/l . . . .;
(limitatamente al vino)

tenore di anidride solforosa in milligrammi litro: . . . .;

vitigno di provenienza dell'uva vinificata: . . . .;

regione di produzione dell'uva vinificata: . . . .;

massa volumetrica (densità): . . . .
(limitatamente al mosto e al mosto concentrato)

Intende concludere

e conclude con il presente atto, ai sensi della deliberazione A.I.M.A. del 27 gennaio 1977 il contratto di magazzinaggio privato, salvo motivata diversa determinazione di codesta A.I.M.A., per il conseguimento dell'aiuto concesso con il regolamento (CEE) n. . . . alle condizioni contenute nei punti che seguono:

1) Il contratto ha la durata di mesi . . . a decorrere (3) . . . . data di sottoscrizione del presente atto e scade nel giorno corrispondente del mese di . . . .;

La scadenza del contratto è anticipata:

a) per il vino da tavola, qualora il prezzo medio ponderato del tipo di vino da tavola che forma oggetto del contratto rimane, per il periodo di due settimane consecutive, ad un livello superiore al prezzo limite per l'intervento. In tal caso il contratto scade anticipatamente di diritto alla data in cui tali condizioni si verificano e l'A.I.M.A. ne informa immediatamente il produttore interessato;

b) qualora a seguito dei controlli di cui al successivo punto 2), lettera *d*), venga constatato nel corso del contratto che il prodotto immagazzinato ha subito una alterazione sensibile della qualità. In tal caso il contratto scade anticipatamente per decisione dell'A.I.M.A., comunicata immediatamente al produttore interessato.

2) Durante il periodo di durata del contratto il produttore ha i seguenti obblighi:

a) non mettere in vendita, non vendere o non commercializzare altrimenti la quantità di prodotto che forma oggetto del contratto stesso, potendo egli soltanto sottoporre tale quantità di prodotto ai trattamenti ed ai processi enologici necessari per la sua buona conservazione;

b) informare preventivamente l'A.I.M.A., mediante telegramma, di qualsiasi cambiamento in ordine al luogo di magazzinaggio e al condizionamento del prodotto se il cambiamento comporta un aumento del numero di recipienti d'immagazzinamento, ciascuno dei quali non può comunque avere un contenuto inferiore a litri 50;

c) segnalare immediatamente all'A.I.M.A. eventuali sensibili alterazioni di qualità constatate dal produttore, con comunicazione scritta corredata da un bollettino di analisi giustificativo, rilasciato da uno degli istituti o laboratori competenti per territorio, in base all'allegato *A*, alla delibera A.I.M.A. del 27 gennaio 1977;

d) consentire in ogni momento il compimento di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altri organismi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, per la verifica della identità, del volume, del condizionamento e della qualità del prodotto che forma oggetto del contratto.

3) L'importo dell'aiuto concesso al produttore per l'adempimento degli obblighi di cui al precedente punto 2) è quello fissato per il periodo di magazzinaggio di cui al precedente punto 1) dal competente organo della Comunità economica europea.

4) L'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. secondo le norme dei vigenti regolamenti della Comunità economica europea, per il periodo di durata del contratto.

5) In caso di inadempimento da parte del produttore degli obblighi stabiliti dal precedente punto 2) l'aiuto non è corrisposto, salvo che l'inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore.

6) Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione degli obblighi, clausole e condizioni del presente atto di sottomissione foro unico competente è quello di Roma.

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (4):

. . . .

. . . . . .

. . .

. . . . . .

Data, ...

Firma autenticata (5)

. . . . .

(1) Nome e cognome della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica.

(2) Indicare: produttore isolato oppure delegato del gruppo di produttori indicati singolarmente, se si tratta di persone fisiche. Per le persone giuridiche indicare la qualifica del legale rappresentante, nonchè la denominazione o la ragione sociale e la sede della persona giuridica o ente associativo o ente gestore di ammasso volontario.

(3) Il giorno di decorrenza deve coincidere con la data di sottoscrizione autenticata.

(4) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, versamento in conto corrente postale, ecc.).

(5) La firma deve essere autenticata dal notaio o dal sindaco del comune di residenza.

(1558)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,25	882,25	882,20	882,25	882,30	882,20	882,15	882,25	882,25	882,25
Dollaro canadese	862 —	862 —	861,80	862 —	861,95	862 —	861,80	862 —	862 —	862 —
Franco svizzero	350,34	350,34	350,80	350,34	350,45	350,30	350,37	350,34	350,34	350,34
Corona danese	148,65	148,65	148,45	148,65	148,40	148,60	148,50	148,65	148,65	148,65
Corona norvegese	167,06	167,06	166,78	167,06	166,70	167,05	166,71	167,06	167,06	167,05
Corona svedese	207,14	207,14	207,25	207,14	207,17	207,10	207,20	207,14	207,14	207,15
Fiorino olandese	350,75	350,75	350,90	350,75	350,85	350,75	350,73	350,75	350,75	350,75
Franco belga	23,895	23,895	23,90	23,895	23,90	23,88	23,9030	23,895	23,895	23,90
Franco francese	177,41	177,41	177,45	177,41	177,40	177,40	177,42	177,41	177,41	177,40
Lira sterlina	1510,70	1510,70	1510,75	1510,70	1510,50	1510,50	1510,10	1510,70	1510,70	1510,70
Marco germanico	366,77	366,70	366,80	366,77	366,85	366,75	366,70	366,77	366,77	366,77
Scellino austriaco	51,579	51,579	51,60	51,579	51,58	51,58	51,59	51,579	51,579	51,57
Escudo portoghese	27,10	27,10	27,15	27,10	27,15	27,10	27,15	27,10	27,10	27,10
Peseta spagnola	12,781	12,781	12,775	12,781	12,77	12,78	12,783	12,781	12,781	12,78
Yen giapponese	3,098	3,098	3,0975	3,098	3,09	3,09	3,096	3,098	3,098	3,09

Media dei titoli dell'11 febbraio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,800
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
» 5 % (Ricostruzione)	98,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,900
» 5 % (Città di Trieste)	90,100
» 5 % (Beni esteri)	89,945
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,025
» 5,50 % » » 1968-83	75,300
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,385
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,125
» poliennali 7 % 1978	92,575
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,975
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,175
» » 9 % 1980	87,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,20
Dollaro canadese	861,90
Franco svizzero	350,355
Corona danese	148,575
Corona norvegese	166,885
Corona svedese	207,17
Fiorino olandese	350,74
Franco belga	23,899
Franco francese	177,415
Lira sterlina	1510,40
Marco germanico	366,735
Scellino austriaco	51,584
Escudo portoghese	27,125
Peseta spagnola	12,782
Yen giapponese	3,097

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione finale della commissione giudicatrice dell'esame colloquio per l'inquadramento nella qualifica di segretario economo, nel ruolo della carriera di concetto degli istituti d'arte del personale di ruolo della carriera esecutiva degli istituti medesimi previsti dall'art. 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 47-48 del 20-27 novembre 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati dell'esame colloquio per l'inquadramento nella qualifica di segretario economo, nel ruolo della carriera di concetto degli istituti d'arte del personale di ruolo della carriera esecutiva degli istituti medesimi previsto dall'art. 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

(1324)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico necroscopo vacante nel comune di Catania.

Si rende noto che con decreto del medico provinciale 4 gennaio 1977, n. 6882, sono stati riaperti i termini di presentazione di istanza di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di medico necroscopo presso il comune di Catania, bandito con decreto 27 gennaio 1976, n. 6780.

Gli aspiranti dovranno far pervenire documentata istanza di partecipazione entro le ore 12 del 15 marzo 1977 indirizzando: Ufficio medico provinciale, corso Sicilia, 24, Catania.

(1497)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. B. GIUSTINIAN » DI VENEZIA

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venezia.

(1504)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a due posti di assistente della divisione di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Catania.

(1509)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme contenute nella legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(1501)

OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
due posti di assistente della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(1505)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto responsabile della sezione trasfusionale;
un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(1503)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

Ospedale di Matera:

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto del centro di microcitemia.

Ospedale di Policoro:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(1608)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di medicina nucleare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente in Pordenone.

(1510)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi ed anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(1511)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA DELLA SCALA » DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del primariato di malattie infettive;

un posto di aiuto dell'istituto di medicina del lavoro;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(1506)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « Piemonte »:

un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica.

Ospedale « Margherita »:

un posto di aiuto della seconda divisione neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Messina.

(1507)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(1508)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 23 dicembre 1976, n. 85.

Provvedimenti urgenti per la ripresa economica delle aziende agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche e da attacchi parassitari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 24 *dicembre* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo gennaio-novembre 1976, possono essere concessi, a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni:

i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale ed a tasso agevolato previsti dall'art. 7 della legge medesima, con preferenza a quelli di importo non superiore a L. 5.000.000;

i contributi previsti dall'art. 4, primo comma, della stessa legge, limitatamente ad un ammontare di spesa ammessa di L. 15.000.000, anche se la spesa globale ritenuta ammissibile per il ripristino delle strutture risulti superiore al predetto importo.

Art. 2.

Hanno titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal precedente articolo le aziende agricole danneggiate e ricadenti nei territori indicati nei decreti emessi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ai fini dell'applicazione dell'art. 7 e dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Per le avversità verificatesi nel periodo gennaio-novembre 1976 e per le quali non è ancora intervenuto il decreto ministeriale di riconoscimento dei caratteri di eccezionalità e di delimitazione delle zone colpite possono essere concesse le provvidenze previste dal precedente art. 1 nei confronti delle aziende agricole danneggiate e ricadenti nei territori indicati nelle proposte avanzate dalla Regione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini dell'applicazione rispettivamente dell'art. 7 e dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

A tal fine le proposte suddette saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, mentre le domande per la concessione delle provvidenze stesse dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione predetta agli uffici periferici dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste e, per i prestiti, nei limiti e con le modalità della legge 25 maggio 1970, n. 364, agli istituti di credito.

Art. 3.

L'agevolazione creditizia di cui all'art. 1 della presente legge, fino all'importo di lire 15 milioni, è estesa a favore delle aziende agricole la cui produzione viticola o cerealicola è stata danneggiata, rispettivamente dalle infezioni crittogamiche e dalle infestazioni della cimice del frumento (*aelia rostrata*) verificatesi nel periodo gennaio-settembre 1976, nonchè a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del comune di Marsala danneggiate dalla nube di anidride solforosa sviluppatasi nel mese di novembre 1976.

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Sono ammesse alle provvidenze stesse le aziende che ricadono nei territori che saranno determinati con decreto dello assessore per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione.

Art. 4.

Le istruttorie delle pratiche di cui agli articoli che precedono debbono essere completate dagli uffici competenti entro il termine di cinquanta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 5.

Allo scopo di consentire nei territori danneggiati il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, delle strade interpoderali e delle altre opere a servizio di più aziende, specificate nel secondo comma dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, con priorità per le zone più gravemente colpite dalle inondazioni, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere, a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste le occorrenti spese.

Art. 6.

Allo scopo di consentire nei territori di cui al precedente articolo il ripristino della viabilità rurale, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, a carico del bilancio della Regione, a sostenere le occorrenti spese.

Art. 7.

I versamenti effettuati dallo Stato a termini della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni, nei limiti dell'intervento finanziario effettuato dalla Regione per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della presente legge, saranno acquisiti al bilancio della medesima.

Nel caso di parziale o mancato accoglimento delle proposte di cui all'art. 2 della presente legge, ovvero nel caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni disposte dallo Stato per l'applicazione degli articoli 4 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per gli eventi verificatisi nel periodo gennaio-novembre 1976, l'onere delle provvidenze concesse resta a carico della Regione.

Art. 8.

Le provvidenze di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed all'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, possono essere concesse anche a favore delle cooperative agricole e loro consorzi che eseguano nell'annata agraria 1976-77 organici programmi di lotta antiparassitaria ed anticrittogamica a difesa della produzione viticola.

Per le finalità di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed all'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 9.

Le norme contenute nell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 44 e nell'art. 3 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 4, si applicano anche alle operazioni di ammasso volontario di grano duro di produzione 1976 danneggiato in dipendenza delle avversità atmosferiche e della infestazione della cimice del frumento (*aelia rostrata*) verificatesi nell'annata agraria 1975-76.

La misura dell'anticipazione per le operazioni di ammasso di cui al precedente comma è stabilita in L. 18.000 per quintale di prodotto conferito.

La garanzia sussidiaria della Regione prevista dall'art. 20 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è elevata a L. 2.500 per quintale di grano duro conferito a norma del presente articolo; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

Art. 10.

Le agevolazioni creditizie di cui al precedente art. 1 possono essere altresì concesse, a titolo di anticipazione sui versamenti che saranno disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, numero 364, e successive aggiunte e modificazioni, a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi anteriormente all'anno 1976 e per le quali sono stati adottati e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i relativi decreti interministerali di declaratoria.

Art. 11.

Per le finalità della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

art. 1, lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981 per il concorso nel pagamento dei prestiti;

art. 1, lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977 per la concessione dei contributi;

art. 3, lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981;

art. 5, lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977;

art. 6, lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977;

art. 8, lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977;

art. 9, ultimo comma, lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 12.

All'onere di lire 20.050 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1977 si fa fronte utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto consuntivo della Regione per l'anno finanziario 1975 ed approvato con legge regionale 2 dicembre 1976, n. 83.

All'onere di lire 7.000 milioni ricadente in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981 si fa fronte utilizzando parte dell'aumento delle entrate tributarie.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 dicembre 1976

BONFIGLIO

ALEPPO

(1268)

LEGGE 29 dicembre 1976, n. 86.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1976 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 31 *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE 29 dicembre 1976, n. 87.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 31 *dicembre* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le richieste per la concessione del contributo di cui all'articolo 4, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1960, numero 48, debbono essere presentate dalle cooperative entro il 31 gennaio dell'anno finanziario in cui i contributi vengono richiesti.

Il secondo comma dell'art. 37 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è abrogato.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 4, lettera *b*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive integrazioni e modificazioni, è concesso, a titolo di sussidio straordinario ed in base ad un piano di ripartizione presentato dagli organismi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 3.

Le norme di cui all'art. 38 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, sono prorogate al 31 dicembre 1978.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1976

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 29 dicembre 1976, n. 88.

Norme integrative della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, in materia di finanziamento della spesa e di erogazione della assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 31 *dicembre* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il divieto di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, non opera per le casse di soccorso e malattie dei dipendenti delle aziende regolate dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato *B*, che si trovino, per carenza di personale, nell'impossibilità di assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1976

BONFIGLIO

TRAINA — MAZZAGLIA

LEGGE 29 dicembre 1976, n. 89.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, concernente interventi per la diffusione della cultura musicale nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 31 *dicembre* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Per una maggiore diffusione della cultura musicale nell'ambito della Regione, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere, fino all'ammontare massimo annuo di lire 130 milioni, contributi nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute a favore delle associazioni concertistiche non aventi fini di lucro, regolarmente costituite e che svolgono attività musicale strutturata in organici cicli annuali di concerti di musica sinfonica, cameristica, corale e jazzistica e di alto livello artistico ».

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è aggiunta la seguente lettera:

f) da direttore dell'Istituto di storia della musica della facoltà di lettere presso l'Università di Palermo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1976

BONFIGLIO

GIULIANO

LEGGE 30 dicembre 1976, n. **90**.
Interventi per gli enti economici regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 31 *dicembre* 1976)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
SETTORE ZOLFIFERO

Art. 1.

Ai maggiori oneri di lire 8.500 milioni derivanti all'Ente minerario siciliano (EMS) nell'esercizio 1976 dalle finalità previste dagli articoli 12 e 13, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, si provvede nell'esercizio 1977 utilizzando per lire 6.500 milioni parte dello stanziamento previsto per l'esercizio 1977 dall'art. 12 della sopracitata legge, per lire 1.000 milioni utilizzando parte dello stanziamento previsto dalla lettera *a)* dell'articolo 13 della citata legge e per lire 1.000 milioni utilizzando parte dello stanziamento previsto dalla lettera *b)* dell'art. 13 della stessa legge.

La predetta somma di lire 8.500 milioni sarà così ripartita:

1) lire 5.000 milioni per le finalità richiamate nell'art. 12 della legge n. 42 del 1975;

2) lire 1.300 milioni per le finalità richiamate nell'art. 13, lettera *a)*, della stessa legge;

3) lire 2.200 milioni per le finalità richiamate nell'art. 13, lettera *b)*, della stessa legge.

Art. 2.

Entro il 31 maggio 1977 l'Ente minerario siciliano presenterà unitamente al rendiconto di cui al penultimo comma dell'art. 12 della citata legge n. 42 del 1975, una relazione sull'utilizzazione delle somme di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè l'aggiornamento dettagliato e documentato, delle previsioni di spesa per il 1977 e 1978.

L'erogazione della rimanente quota dello stanziamento previsto dall'art. 12 per l'anno 1977 verrà effettuata anticipatamente in unica soluzione.

Titolo II
SETTORE SALI POTASSICI ED AFFINI

Art. 3.

Per le finalità indicate dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 48, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 1.800 milioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa.

L'erogazione della somma suddetta è subordinata all'impegno degli organi dell'ISPEA della cessione degli introiti e/o delle somme dovute alla Società per rimborso IVA, sino a copertura della somma anticipata.

Al fine di consentire all'ISPEA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, il rimborso dell'IVA, l'EMS è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 26 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Art. 4.

L'incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, è immediatamente utilizzabile dall'Ente fino a lire 2.500 milioni, anche in deroga al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge.

Art. 5.

Fino alla concorrenza del 50 per cento degli stanziamenti previsti dagli articoli 1 e 4 e del 100 per cento di quelli previsti dall'art. 3 della presente legge, l'Ente minerario siciliano è autorizzato a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

Gli oneri relativi alle suindicate anticipazioni gravano sugli stanziamenti previsti da detti articoli.

Art. 6.

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a dare, anche mediante stralcio funzionale, avvio alle opere per la realizzazione dell'invaso sul fiume Gibbesi e la relativa condotta di adduzione previste dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, per un ammontare pari ai fondi in atto disponibili.

Art. 7.

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a concedere, con l'osservanza delle norme vigenti, l'utilizzazione delle acque raccolte nell'invaso del fiume Morello e di cui all'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34, anche per scopi agricoli, e per le finalità previste dal progetto-obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, ed alla legge regionale 14 maggio 1976, n. 75.

Art. 8.

E' istituito presso l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) un fondo a gestione separata di complessive lire 1.500 milioni da destinare alla collegata IMAC con le seguenti finalità:

a) lire 945 milioni per pagamento di salari e stipendi ai dipendenti;

b) lire 290 milioni per pagamento di imposte e tasse;

c) lire 265 milioni per acquisto di materie prime e scorte, per spese di riparazione e manutenzione di macchinari, nonchè per provvedere all'acquisto di attrezzatura antinfortunistica.

Art. 9.

Alle maggiori spese previste all'art. 3 e all'art. 8 ricadenti nell'esercizio in corso rispettivamente per lire 1.800 milioni e per lire 1.500 milioni si fa fronte mediante l'utilizzazione di parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno finanziario 1975, approvato con la legge regionale 2 dicembre 1976, n. 83.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

I consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, tuttora in carica ed ancorchè siano stati adottati provvedimenti di scioglimento dei medesimi, decadono *ipso jure* con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della Regione entro il mese di gennaio 1977; entro i sessanta giorni successivi si procederà alla ricostituzione dei consigli di amministrazione dei predetti enti.

In attesa della ricostituzione si provvederà alla gestione degli enti mediante commissari nominati secondo l'art. 22 della legge regionale n. 50 del 1973, ai quali spettano tutti i poteri degli organi ordinari di amministrazione compresi quelli di cui all'articolo 34 della stessa legge.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1976

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 30 dicembre 1976, n. **91.**

Norme relative alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'azienda forestale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 31 *dicembre* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella prima applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, i componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda forestale previsti dall'art. 9, lettera *e*), della stessa legge, sono nominati con decreto del presidente della Regione tra i consiglieri delle comunità montane e restano in carica fino alle elezioni ivi previste.

Le elezioni di cui al comma precedente dovranno avere luogo entro il 31 dicembre 1977.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1976

BONFIGLIO

ALEPPO

(1269)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1976, n. **54.**

Provvedimenti finanziari a favore degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 3 *dell'*11 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire la prosecuzione dei lavori relativi all'edilizia ospedaliera e per provvedere alla più urgente attrezzatura delle nuove opere, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1976 l'ulteriore spesa di lire 10.925 milioni, di cui 5.705 milioni per i fini ed ai sensi della legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19, e 5.220 milioni per i fini ed ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45.

Per il finanziamento della spesa di cui al comma precedente è autorizzata l'accensione di mutui passivi per l'importo di lire 10.925 milioni da assumere al tasso non superiore al 20% e da estinguere in non meno di 10 anni.

Per la concessione del contributo all'ospedale provinciale di ortopedia e traumatologia «Lorenz Böhler» di Merano si prescinde dal requisito richiesto al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45, per quanto attiene agli ambienti di nuova costruzione.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere previsto in lire 3 miliardi circa per l'ammortamento dei mutui autorizzati dal precedente articolo a partire dall'esercizio finanziario 1977 si provvede con una corrispondente quota delle maggiorazioni di entrata di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni per interessi passivi di preammortamento dei mutui di cui sopra a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede con la corrispondente maggiore entrata per la compartecipazione al gettito dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 77, lettera *b*), dello statuto accertato per l'esercizio corrente.

Art. 3.

Gli stanziamenti afferenti spese in conto capitale, iscritti nel bilancio provinciale in attuazione della presente legge, formano impegno sulla competenza dell'esercizio 1976 e possono essere utilizzati entro i limiti previsti dall'art. 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata:

Cap. 550 — Compartecipazione al gettito dell'imposta di registro (art. 77, lettera *b*) dello statuto) . . . . L. 200.000.000

Titolo V - Categoria I

Cap 3900 (*di nuova istituzione*). — Mutui passivi per opere e attrezzature ospedaliere . L. 10.925.000.000

Stato di previsione della spesa:

Cap. 775. — Interessi e spese su mutui assunti per interventi in campo sociale . . . L. 200.000.000

Cap 3105. — Contributi in conto capitale agli enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature tecnico-sanitarie (legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45) . . . L. 5.220.000.000

Cap. 3106 (*modificato nel testo*). — Contributi in conto capitale per la costruzione, il completamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli immobili per gli enti ospedalieri (legge provinciale 13 settembre 1973, n. 48 e 28 maggio 1976, n. 19) . . . . L. 5.705.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 dicembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1160)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. **31.**

Modifica ed integrazione della legge regionale 11 giugno 1976, n. 14, recante «Norme per la composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 87 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1976, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo quanto dispone la legge 18 aprile 1975, n. 148, in ordine alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri, le funzioni di segretario nelle commissioni di cui al precedente articolo sono svolte da un funzionario designato dalla Regione».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 giugno 1976, n. 14, le parole « medico scolastico » sono sostituite dalle parole « veterinario condotto ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 dicembre 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. 32.

Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6: « Provvidenze in favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *dalla Regione n.* 87 *del* 31 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6, viene così modificato:

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 è concesso:

a) nella misura di due volte e mezzo delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci fino a 150;

b) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci superiore a 150.

La concessione dei contributi avviene su domanda della cooperativa interessata da presentarsi all'assessorato competente, corredata dai seguenti documenti:

1) elenco dei soci con l'indicazione delle quote sociali sottoscritte;

2) dichiarazione congiunta del presidente della cooperativa e del presidente del collegio sindacale della stessa, nella quale sia attestato il numero dei soci iscritti alla data della domanda, della quota da loro complessivamente sottoscritta e versata a tale data.

La differenza tra quanto ottenuto in forza di provvidenze precedenti, statali o regionali, e quanto previsto dal presente articolo sarà versata dalla Regione al fondo sociale di quelle cooperative artigiane di garanzia che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ne avranno fatto domanda.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6, viene così modificato:

Ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 è concesso in misura tale che la percentuale di interesse nelle operazioni stesse a loro carico non superi il 4 %.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la cooperativa artigiana di garanzia e l'istituto di credito.

Detto contributo sarà liquidato all'istituto di credito non appena saranno pervenuti all'assessorato competente i seguenti documenti:

a) copia della lettera di accompagnamento, a firma del presidente della cooperativa, con l'elenco nominativo dei soci a cui è stata concessa la garanzia e gli estremi delle relative deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione;

b) elenco nominativo delle operazioni eseguite da parte dell'istituto di credito con la indicazione degli interessi a carico della Regione;

c) copia eventuale del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi concessi da altri enti.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati sul cap. 171 del bilancio 1976 dell'importo di lire 170 milioni.

Per il 1977 e per gli anni successivi l'onere dello stanziamento sarà precisato con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 dicembre 1976

ROTOLO

(1237)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1977, n. 1.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976 (sesto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1977, n. 2.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1976 (settimo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1977, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1977, il bilancio per l'anno finanziario 1977, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 gennaio 1977

RUSSO

(1531)

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. **4.**

Anticipazione di somme agli enti ospedalieri della Campania che provvedono alla realizzazione di corsi per il personale parasanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania è autorizzata ad anticipare la somma di lire 1.500 milioni agli enti ospedalieri che provvedono alla realizzazione dei corsi straordinari, previsti dal decreto-legge 11 giugno 1976, n. 406, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 555, per la formazione di personale sanitario, ausiliario e tecnico, riservati ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento degli uffici del lavoro della Regione.

L'anticipazione, di cui al comma precedente, sarà recuperata in sede di liquidazione alla regione Campania del contributo straordinario, di pari importo, concesso dallo Stato con il richiamato decreto-legge.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento del cap. 1571, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa 1976 « Anticipazione agli enti ospedalieri che provvedono alla realizzazione di corsi straordinari di cui al decreto-legge 11 giugno 1976, n. 406, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 555, per la formazione di personale sanitario, ausiliario e tecnico », alla copertura del quale si provvede mediante prelevamento, dell'occorrente somma, dal cap. 125 dello stato di previsione dell'entrata 1976, previamente integrato del corrispondente importo con la maggiore entrata derivata alla Regione con l'incremento dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica del 28 giugno 1976.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 gennaio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. **5.**

Integrazione della legge regionale 26 maggio 1975, n. 36.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Norma transitoria

Fino a quando non sarà approvato il piano ospedaliero regionale di cui all'art. 2 della legge 4 settembre 1974, n. 50, è sospeso il punto 4 del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 36.

La Regione, pertanto, è autorizzata a concedere contributi per il completamento delle opere ospedaliere, in assenza della certificazione prevista dal precitato punto 4.

La concessione di tali contributi è subordinata al parere della quinta commissione consiliare, tenendo conto del programma relativo alla utilizzazione dell'intera somma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 gennaio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. **6.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 5, 6 e 8 del 5 agosto 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma secondo dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri, fatta eccezione di tutti i membri della giunta, compete una maggiorazione del rimborso spese di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1974, n. 25, nelle seguenti misure:

1) L. 50.000 mensili per i residenti nel capoluogo della Regione o in altri comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo medesimo;

2) L. 100.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 16 a 45 chilometri dal capoluogo della Regione;

3) L. 125.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 46 a 100 chilometri dal capoluogo della Regione;

4) L. 150.000 mensili per i residenti in comuni distanti oltre 100 chilometri dal capoluogo della Regione ».

Art. 2.

L'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali che, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta, si rechino in missione fuori del territorio regionale, compete:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità di L. 126 al chilometro in caso di spostamento con autovettura propria;

b) una diaria per ogni giornata, di L. 20.000, aumentata a L. 25.000 per i viaggi all'estero, ovvero il rimborso delle spese sostenute e documentate, con la maggiorazione del 10 % del loro ammontare per quelle non documentabili; essa maggiorazione è elevata al 20 % per i viaggi all'estero;

c) con deliberazione del consiglio regionale si provvede all'aggiornamento periodico della misura della indennità chilometrica di cui alla precedente lettera *a*) del presente articolo, sulla base delle variazioni sopravvenute ai costi di incidenza d'uso delle autovetture ».

Art. 3.

Il comma primo dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 8, è sostituito dal seguente:

« In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, a ciascun consigliere regionale è dovuto per l'intera legislatura, a titolo di concorso spese, il corrispettivo importo mensile di un biglietto ferroviario di prima classe valido per la percorrenza di tremila chilometri ».

Art. 4.

Il comma secondo dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei gruppi consiliari,

alla fornitura di stampati e cancelleria, nonchè agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi ».

Art. 5.

La spesa farà carico sui corrispondenti capitoli 1 e 3, titolo I, sezione I, rubrica n. 1, categoria I, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 gennaio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 7.

Legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 - Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Campania - Modificazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella di cui all'art. 12 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, concernente le norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Campania, è sostituita dalla seguente:

5	30
6	33
7	36
8	39
9	42
10	45
11	47,50
12	50
13	52,50
14	55
15 ed oltre	57,50

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 gennaio 1977

RUSSO

(1532)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. 4.

Rifinanziamento del capo III della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni, concernente lo sviluppo turistico, ed altre norme finanziarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1977)

Capo I

RIFINANZIAMENTO DEL CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1967, N. 26, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1.

Per i fini previsti dall'art. 3 del capo III della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, modificato ed integrato con le leggi regionali 23 luglio 1970, n. 27, 17 novembre 1972, n. 48 e 25 luglio 1974, n 32, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 510 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI, viene istituito il cap 6816 con la denominazione: « Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi di valorizzazione di zone particolarmente suscettibili di sviluppo turistico » e con lo stanziamento di lire 510 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere di lire 510 milioni si fa fronte mediante storno di lire 180 milioni dal cap 6804 e di lire 330 milioni dal cap. 2603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Capo II

ALTRE NORME FINANZIARIE

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, viene sostituito dal seguente:

« Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito, al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV, il cap. 1578 con la denominazione:
"Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari" e con lo stanziamento di lire 2.325 milioni per gli esercizi 1976-79, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1976.

A detto onere si fa fronte per lire 2.285 milioni, di cui lire 360 milioni per l'esercizio 1976, mediante storno dal cap. 1573 e per lire 40 milioni, per l'esercizio 1976, dal cap. 2603 del piano finanziario e del bilancio predetti ».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 lo stanziamento del cap 152 viene aumentato di lire 65 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 2603 del medesimo bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 gennaio 1977

COMELLI

(1239)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1977, n. 1.

Comunità montane del Molise - Intervento finanziario della Regione nelle spese di funzionamento e norme integrative della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11, ai fini del trattamento di previdenza del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 15 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del trattamento di previdenza il personale dipendente dalle comunità montane del Molise è iscritto, con spesa a carico delle comunità stesse, alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali amministrata dal Ministero del tesoro.

Il personale proveniente dalle soppresse aziende speciali consorziali trasferito alle comunità montane con legge regionale 30 maggio 1973, n. 11, conserva l'iscrizione alla predetta Cassa senza interruzione del preesistente rapporto assicurativo.

Art. 2.

Alle comunità montane è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto, un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese di primo impianto e per assicurare la copertura delle spese di funzionamento relative all'anno 1975.

Art. 3.

Lo stanziamento straordinario, determinato nell'ammontare di L. 568.630.000, viene ripartito tra le comunità montane come segue:

1) Volturno - Venafro	L.	54.610.000
2) Centro Pentria - Isernia .	»	70.340.000
3) Alto Molise - Agnone	»	86.230.000
4) Sannio - Frosolone	»	25.870.000
5) Matese - Boiano	»	57.850.000
6) Molise Centrale - Campobasso	»	106.540.000
7) Cigno - Valle Biferno - Casacalenda	»	23.400.000
8) Fortore Molisano - Riccia	»	74.770.000
9) Trigno - Medio Biferno - Trivento	»	48.770.000
10) Monte Mauro - Mafalda	»	20.250.000
Totale .	L.	568.630.000

Art. 4.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'art. 3, determinato in L. 568.630.000, si fa fronte mediante l'iscrizione al titolo II, rubrica 9ª, settore 3°, del nuovo cap. 1091 del bilancio 1976 « Intervento finanziario della Regione a favore delle comunità montane nelle spese di funzionamento » previa riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2130.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 gennaio 1977

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1977, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 30 « Potenziamento degli allevamenti cunicoli ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 15 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 30, avente per oggetto « Potenziamento degli allevamenti cunicoli » è così modificato:

« La regione Molise, allo scopo di incrementare gli allevamenti cunicoli, concede contributi nella misura del 50% in conto capitale, nonché contributi in conto interessi per il residuo 50% su una spesa massima di lire trentamilioni, riconosciuta tecnicamente ed economicamente ammissibile per la realizzazione degli impianti e l'acquisto di attrezzature.

Per le iniziative che comportano una spesa superiore a lire trentamilioni, possono essere concessi soltanto contributi in conto interesse.

Tutti i contributi in conto interesse vengono concessi per mutui della durata massima di 15 anni nella misura necessaria a coprire la differenza tra il tasso d'interesse praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario e il 4,50% che rimane a carico dei beneficiari.

Sono concessi altresì contributi in conto capitale nella misura del 35% per l'acquisto di soggetti di razze pregiate ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 30, è sostituito con il seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, suddivisa in lire 250 milioni per contributi in conto capitale e lire 50 milioni per contributi in conto interessi, sul cap. 1900 del bilancio di previsione del 1976, la cui denominazione è integrata con la dizione "e potenziamento degli allevamenti cunicoli" ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 gennaio 1977

d'AIMMO

(698)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1977, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1977, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e il relativo progetto di legge approvati dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1976.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto regionale.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 11 gennaio 1977

CAVINA

(696)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2.

Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 25 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, lettera *o*), dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.

Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.

Art. 2.

Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, è istituito il « Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura », composto:

dall'assessore regionale competente per lo specifico settore, con funzioni di presidente; in caso di assenza o impedimento, il predetto assessore può essere sostituito da altro assessore o da un consigliere regionale da lui delegato;

da quattro collaboratori regionali designati dalla giunta regionale;

da sei esperti, designati rispettivamente: due dalla sezione regionale dell'A.N.C.I., due dall'U.R.P.E.R. e due dalla delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;

dal direttore dell'istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali o da un suo delegato;

dal direttore dell'azienda regionale delle foreste o da un suo delegato;

dal direttore dell'azienda regionale per l'incremento della selvaggina o da un suo delegato;

da dieci esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal consiglio regionale su terne proposte dagli istituti universitari competenti delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze agrarie, e dalle associazioni naturalistiche più rappresentative della Regione.

Il comitato potrà invitare di volta in volta, alle proprie riunioni i rappresentanti delle comunità montane, dei comprensori e dei comuni interessati agli argomenti in discussione.

Il segretario del comitato sarà scelto al proprio interno tra i collaboratori regionali.

I membri del comitato restano in carica per tutta la durata del consiglio regionale che li ha nominati e potranno essere confermati.

Il comitato, oltre formulare i pareri previsti dalla presente legge, ha il compito di proporre alla giunta regionale ogni iniziativa o provvedimento utili per la migliore conoscenza, divulgazione e tutela della natura e del paesaggio regionale.

Art. 3.

Con la presente legge viene altresì istituito un « fondo regionale per la conservazione della natura », con i seguenti scopi:

diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;

attuare o incentivare, in collaborazione con l'istituto per i beni artistici, culturali e naturali, con l'azienda regionale delle foreste e con l'azienda regionale per l'incremento della selvaggina, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;

assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.

Annualmente il consiglio regionale predisporrà il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 della presente legge.

Titolo II

PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA RARA

Art. 4.

E' vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto:

Denominazione latina	Denominazione italiana
Aconitum variegatum	Aconito
Anemone (Sezione pulsatilla specie plurime (sp.pl.)	Anemone
Anemone narcissiflora	Anemone a fiori di narciso
Aquilegia sp.pl.	Aquilegia
Arbutus unedo	Corbezzolo
Armeria sp pl.	Armeria
Arnica montana	Arnica
Aster alpinus	Astro alpino
Campanula medium	Campanula
Convallaria Majalis	Mughetto
Cistus incanus	Cisto
Crocus sp.pl.	Croco o zafferano selvatico
Daphne sp.pl.	Fior di stecco
Dianthus sp.pl.	Garofano
Doronicum cordatum	Doronico a foglie cuoriformi
Dictamnus albus	Dittamo
Eriophorum sp.pl.	Pennacchi
Erythronium dens canis	Dente di cane
Fritillaria tenella	Fritillaria
Galanthus nivalis	Bucaneve
Gentiana sp.pl.	Genziana
Geranium argenteum	Geranio argenteo
Ilex aquifolium	Agrifoglio
Leucojum sp.pl.	Campanella
Lilium sp.pl.	Giglio
Narcissus sp.pl.	Narciso
Nymphaea alba	Ninfea bianca
Orchidacee: tutte le specie	Orchidee: tutte le specie
Paradisia liliastrum	Liliastro
Pinguicula vulgaris	Pinguicola
Primula auricula	Primula orecchio d'orso
Quercus pseudosuber	Cerro-Sughera
Rhamnus alaternus	Alaterno
Rhododendrum ferrugineum	Rododendro ferrugineo
Sempervivum sp.pl.	Semprevivo sp.pl.
Saxifraga (tutte le specie crassulente)	Saxifraga (tutte le specie crassulente)
Scilla bifolia	Scilla
Scolopendrium sp.pl.	Lingua cervina
Soldanella alpina	Soldanella
Staphylea pinnata	Borsolo
Sternbergia lutea	Amarillide giallo
Taxus bacata	Tasso
Tozzia alpina	Tozzia
Trollius europaeus	Botton d'oro
Tulipa sp.pl. (eccetto T. silvestris)	Tulipano sp.pl.
Vinca sp.pl.	Pervinca

L'elenco, di cui sopra, potrà essere integrato con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.

E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.

Per altre piante spontanee, che dovranno essere indicate in apposito elenco da approvare dal presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della

commissione consiliare competente, le comunità montane per i territori montani, il comitato circondariale di Rimini ed i comitati comprensoriali per le restanti zone possono stabilire divieti o limitazioni alla loro raccolta.

Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.

Art. 5.

Con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale sentito il parere del comitato consultivo di cui al precedente art. 2, verranno individuate mediante idonea perimetrazione cartografica le aree che necessitano di un particolare regime di tutela per la presenza di consociazioni vegetali di notevole interesse floristico, ecologico e monumentale, nonchè le aree destinate a riserva naturale o a parco naturale, e verrà definita la relativa normativa.

Dette aree potranno anche essere proposte dai comuni, dalle comunità montane, dai comitati comprensoriali, dal comitato circondariale di Rimini, dalle amministrazioni provinciali, dagli istituti universitari interessati, dalle organizzazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dall'istituto per i beni artistici, culturali e naturali, dall'azienda regionale delle foreste e dall'azienda regionale per l'incremento della selvaggina.

Nelle aree di cui al primo comma del presente articolo è proibita la eliminazione, anche parziale, delle specie esistenti e l'alterazione delle consociazioni floristiche e faunistiche.

Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma, è vietata nelle aree di cui al comma precedente ogni attività edificatoria che non sia di recupero dell'esistente, fatte salve le opere pubbliche strettamente funzionali alla natura e destinazione dell'area e le opere di urbanizzazione primaria.

Per le aree a destinazione agricola ricomprese nella perimetrazione sarà dettata un'apposita normativa che faccia salvo la loro produttività agricola e la relativa edificabilità.

Per i centri edificati esistenti all'interno della perimetrazione valgono le norme degli strumenti urbanistici vigenti dei relativi comuni.

I divieti di cui ai commi precedenti sono immediatamente operativi nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti od adottati.

In attesa dell'adeguamento dei piani vigenti alle prescrizioni contenute nei decreti del presidente della giunta regionale e a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, i comuni sono obbligati ad adottare le misure di salvaguardia previste dalla legislazione vigente.

I privati e gli enti interessati alle prescrizioni immediatamente vincolanti contenute nei citati decreti possono presentare le loro osservazioni e proposte, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti nel Bollettino ufficiale della Regione e presso le sedi dei comitati comprensoriali e dei comuni interessati.

Dette osservazioni e proposte possono essere presentate alla Regione o presso le sedi dei comitati comprensoriali o dei comuni interessati.

Sulle osservazioni e proposte il consiglio regionale deve pronunciarsi e decidere in via definitiva.

Art. 6.

Con decreto del presidente della giunta regionale, anche su proposta degli enti e degli organismi di cui al terzo comma del precedente art. 5, potranno essere soggetti a particolare tutela esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del comitato consultivo di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.

Nel decreto dovrà altresì essere indicata la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati, le caratteristiche e le modalità di segnalazione degli stessi in loco, nonchè i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela.

Art. 7.

I comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benestare del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'art. 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5.

Art. 8.

Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione.

Tali piante o fiori di tali piante, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal produttore.

A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti a specie protette deve darne comunicazione scritta al sindaco del comune in cui è situato il fondo.

Art. 9.

Dei divieti e delle delimitazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, dovrà essere data notizia mediante manifesti e cartelloni illustrativi, manifesti da affiggersi per almeno trenta giorni negli albi pretori dei comuni, delle comunità montane, del circondario di Rimini, dei comprensori e delle province, nonchè tramite pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gli elenchi delle specie protette, le delimitazioni di cui all'art. 5 e l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6, saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni provincia, comunità montana, comprensorio, circondario e comune della Regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'istituto dei beni artistici, culturali e naturali.

Titolo III

DISCIPLINA PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 10.

Ai fini della tutela prevista dall'art. 1 della presente legge, sono considerati prodotti del sottobosco:

a) i funghi epigei, siano essi o no commestibili;
b) i funghi ipogei (tartufi);
c) i muschi;
d) le fragole;
e) i lamponi;
f) i mirtilli;
g) le more di rovo;
h) le bacche di ginepro.

Per uso strettamente personale è autorizzata la raccolta complessiva giornaliera dei funghi per non più di kg 3 a persona.

Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:

funghi ipogei (tartufi)	kg 1,000
muschi	» 0,300
lamponi	» 1,000
more	» 1,000
fragole	» 1,000
mirtilli	» 1,000
bacche di ginepro	» 0,200

Il limite massimo di raccolta dei funghi ipogei (tartufi), qualora venga raccolto un solo esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.

Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai familiari e ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.

Art. 11.

Le comunità montane per i territori montani, il comitato circondariale di Rimini e i comitati comprensoriali per le restanti zone potranno stabilire quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente art. 10.

I comuni montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle comunità montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.

I comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici la raccolta dei prodotti del sottobosco in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge.

Per praticare la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), i raccoglitori dovranno essere muniti di un'autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune su apposito tesserino uniforme

per tutto il territorio regionale. La raccolta è permessa per i periodi che saranno indicati con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2 della presente legge e la commissione consiliare competente. La raccolta è consentita con l'ausilio del cane o del maiale e con l'uso della vangarola della larghezza non superiore a cm. 6; è fatto obbligo di ricoprire, con lo stesso terreno, lo scavo effettuato per l'asportazione del fungo ipogeo (tartufo).

Per quanto altro attiene la disciplina della raccolta dei funghi ipogei (tartufi), non prevista dalla presente legge, valgono le norme previste dalla legge 17 luglio 1970, n. 568, e successive modificazioni.

Art. 12

E' vietato, nell'ambito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate all'art. 10 della presente legge.

E' altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: parimenti è vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parte di esse.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.

Art. 13.

E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

Il divieto di cui al primo comma non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al caltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti.

Con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, la raccolta può venire impedita a chiunque, ivi compresi il proprietario, l'usufruttuario e il coltivatore del fondo, qualora venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Titolo IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14.

Sono incaricati di fare osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati volontari nominati dalle comunità montane e dai comitati comprensoriali, nonchè, su autorizzazione della giunta regionale, gli agenti giurati designati da enti ed associazioni riconosciute giuridicamente che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Art. 15.

Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste nel quarto comma dell'art. 5, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5.000 a L. 200 000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive ed arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.

Per le violazioni del quarto comma dell'art. 5, si applicano le sanzioni pecuniarie previste nel secondo comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La violazione alle norme di cui al primo comma è presunta quando nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei prodotti del sottobosco o nelle aree protette a norma dell'art. 5 della presente legge, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Le sanzioni di cui al primo comma si applicano altresì a chi pone in vendita o commercia le piante di cui all'art. 4 senza il prescritto certificato di provenienza di cui all'art. 8.

Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

Copia del verbale con la prova dell'avvenuta notifica o dell'avvenuta consegna al trasgressore, deve essere inviata al sindaco del comune ove è avvenuta l'infrazione.

Qualora il sindaco ritenga fondato l'accertamento della violazione, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall'avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.

L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti al pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Il sindaco, qualora accerti trattarsi di prima infrazione, da parte del trasgressore, alle norme particolari stabilite ai sensi dell'art. 4, quarto comma e dell'art. 11, primo comma, dalla comunità montana o dal comitato circondariale di Rimini e dai comitati comprensoriali può comminare, al posto della sanzione pecuniaria, l'ammonizione con diffida, da inviare per conoscenza a tutti i comuni rispettivamente della comunità montana, del circondario di Rimini o del comprensorio.

Art. 16.

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno versate nel fondo regionale per la conservazione della natura; dedotta la percentuale del 50 % a beneficio del comune che commina la sanzione, quale concorso nelle spese sostenute in relazione al procedimento sanzionatorio.

Titolo V

FINANZIAMENTO DELLA LEGGE

Art. 17.

Alle spese di funzionamento del comitato consultivo di cui all'art. 2 della presente legge, compresi i gettoni di presenza e le spese di trasferta, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 18100 del bilancio per l'esercizio 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.

L'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare annualmente L. 30.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1977, per il funzionamento del « Fondo regionale per la conservazione della natura » di cui all'art. 3 della presente legge.

All'onere di L. 30.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L. 30.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 7 dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 gennaio 1977

CAVINA

(1203)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. 2.

Rifinanziamento e modificazioni delle leggi regionali 27 agosto 1973, n. 13 e 29 gennaio 1975, n. 7, recanti: « Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 13 gennaio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 7, modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 1, è autorizzato per l'anno finanziario 1976 un impegno di spesa di lire 3.000 milioni.

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 13, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Sono, altresì escluse dal contributo le imprese, che, avendo usufruito dei benefici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, non diano la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle rate maturate per l'acquisto degli autobus ».

Art. 3.

Alla legge regionale 29 gennaio 1975, n. 7, è aggiunto il seguente art. 7-*bis*:

Ai fini statistici, nonchè allo scopo di facilitare i riscontri contabili da parte del competente ufficio regionale cui è demandata la vigilanza sui servizi, le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui al precedente art. 2 devono tenere uno o più registri con conti distinti per ciascuna linea in cui devono essere annotati gli incassi rivenienti dalla vendita dei documenti di viaggio a tariffa ordinaria e trascritti i dati relativi agli abbonamenti.

Le iscrizioni sui registri devono essere effettuate, per le entrate relative ai biglietti ordinari, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della riscossione e, per gli abbonamenti, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del rilascio.

I registri devono essere composti di fogli fissi numerati nell'ordine e, prima dell'uso, a cura del concessionario, devono essere sottoposti a vidimazione dell'ufficio dei trasporti in concessione della Regione.

I registri da istituirsi in base al presente articolo sono soggetti al controllo dell'assessorato regionale ai trasporti.

Art. 4.

Al finanziamento dell'onere di cui al precedente art. 1 determinato in lire 3.000 milioni si provvede mediante storno per pari importo dalla dotazione del cap. 13700: « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di definizione » dello stato di previsione del bilancio regionale 1976 e con imputazione al cap. 8300 dello stesso bilancio con la denominazione « Contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione ».

Art. 5.

Le somme stanziate se non utilizzate in tutto o in parte nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 7 gennaio 1977

FERRARA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. 3.

Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, recante: « Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 13 gennaio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è così modificato: « Al primo ed al quinto comma le parole "La giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" ».

Art. 2.

All'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« Il programma dei contributi di cui al presente articolo è approvato annualmente dalla giunta regionale con delibera da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:

Le istanze intese ad ottenere i benefici della presente legge, vanno presentate alla Regione, complete della documentazione di rito, entro il 30 settembre di ciascun anno.

La giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, entro il 30 novembre, predispone i programmi di finanziamento sulla base dei criteri e direttive formulate dal consiglio in sede di approvazione del bilancio.

I programmi sono sottoposti all'approvazione del consiglio ad eccezione di quello formulato ai sensi del precedente art. 5.

Per l'anno 1976, i programmi sono formulati sulla base delle istanze comunque pervenute prima della entrata in vigore della presente legge; le istanze residue non incluse nei programmi, debbono essere restituite agli organi proponenti purchè non coperte da contributo.

La giunta regionale, alla fine di ogni anno, presenta al consiglio una relazione analitica in ordine agli interventi attuati in applicazione della presente legge.

Art. 4.

L'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:

Ad eccezione delle istanze presentate alla Regione - Assessorato all'agricoltura ai sensi del precedente art. 5, quelle intese ad ottenere gli altri benefici di cui alla presente legge vanno inoltrate alla Regione per il tramite del comune nel cui territorio ricade l'opera da realizzare.

Il comune ha l'obbligo di trasmettere l'istanza alla Regione - Assessorato all'agricoltura, entro quindici giorni dalla data di ricezione, in uno con il parere circa l'aderenza o meno dell'opera da realizzare al piano di fabbricazione ed a quello urbanistico comunale.

Per l'istruttoria delle singole pratiche aventi ad oggetto opere pubbliche di bonifica, si applicano le norme di cui alla legge regionale del 10 novembre 1975, n. 31, mentre per le opere rurali a carattere collettivo di interesse pubblico si applicano le norme vigenti in materia di miglioramenti fondiari.

Nel provvedimento di approvazione di tutti i progetti di cui alla presente legge, viene inserita la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 5.

Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 6.452 milioni così ripartita:

a) lire 900 milioni per gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'art. 3;

b) lire 1.000 milioni per gli interventi previsti dal primo comma dell'art. 4;

c) lire 140 milioni quale concorso al pagamento degli interessi sui mutui previsti dal secondo comma dell'art. 4;

d) lire 812 milioni per gli interventi previsti dal terzo comma dell'art. 4;

e) lire 3.000 milioni per le opere previste dal quarto comma dell'art. 4;

f) lire 500 milioni per i contributi previsti dal primo comma dell'art. 5;

g) lire 100 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dall'ultimo comma dell'art. 5.

Le somme stanziate con la presente legge, che in tutto o in parte restano inutilizzate e che quindi si rendono disponibili al termine dell'esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo ed anche a copertura degli articoli che nell'esercizio corrente dovessero risultare scoperti per esaurimento di fondi.

Art. 6.

All'onere di lire 6.452 milioni per l'anno 1976 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le disponibilità di cui al cap. 19600 « Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso » ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce per l'esercizio finanziario 1976 al titolo 2° - sez. 3ª - rubr. 5ª, capitolo 15400 con la denominazione « Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica (legge regionale 3 giugno 1975, n. 26) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 7 gennaio 1977

FERRARA

(863)

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1977, n. 4.

Trattamento economico del personale assunto a contratto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 24 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale a contratto presso gli uffici periferici della Regione, chiamato fino al 1° febbraio 1976 dai capi-ufficio per l'espletamento di compiti vari in dipendenza dei danni alluvionali, dalla data di decorrenza del contratto e fino al 28 febbraio 1977, è corrisposto il trattamento economico di cui all'allegata tabella *A*.

Il personale di cui al precedente comma, gode del trattamento previdenziale ed assistenziale secondo le norme vigenti in materia.

Art. 2.

All'onere di lire 800 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976, si provvede mediante riduzione del cap. 1000 per lire 400 milioni, del cap. 4700 per lire 250 milioni e del cap. 8200 per lire 150 milioni dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno medesimo.

La spesa complessiva è imputata al cap. 1010, appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976, con la denominazione: « Spese per il personale assunto con contratto a termine » e lo stanziamento di lire 800 milioni.

Al pagamento dei contrattisti di cui al precedente art. 1, si provvede mediante accreditamento a favore degli uffici periferici della Regione, che provvederanno alla relativa rendicontazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 19 gennaio 1977

FERRARA

TABELLA *A*

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO

a) Personale a contratto con qualsiasi mansione direttiva	L. 3.812.500
b) Personale a contratto con qualsiasi mansione di concetto	» 3.312.500
c) Personale a contratto con qualsiasi mansione esecutiva	» 2.687.500
d) Personale a contratto con qualsiasi mansione ausiliaria	» 2.187.500

oltre all'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti e la 13ª mensilità.

(1528)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1977, n. 1.

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 e, comunque, fino e non oltre il 31 marzo 1977, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso secondo lo stato di previsione e con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel progetto di bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1977, presentato dalla giunta regionale all'esame del consiglio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 gennaio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 dicembre 1976 (atto n. 396) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 6 gennaio 1977.

(1241)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770430)